



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19664 /96.11.2016 del 20 SET. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Servizio 10- Servizio Ispettivo e Vigilanza
Palermo
(Rif. nota 21/07/2016 n. 38055)

Oggetto: Art. 2545 octiedecies, primo comma codice civile – Sostituzione del liquidatore volontario.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che l'art. 2, comma, 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, prevede *“che le cooperative sono assoggettate a revisione, comprese quelle in scioglimento volontario ...”*, ad eccezione *“degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540 (oggi art. 2545 terdecies), 2543 (oggi art. 2545 sexiedecies), 2544 (oggi art. 2545 septiesdecies) del codice civile”*.

Si osserva, inoltre, che il succitato art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.220/2002 trova applicazione *“tanto nel caso in cui le cooperative, poste in liquidazione volontaria, risultino amministrate da un liquidatore nominato per volontà assembleare, tanto per le cooperative che sebbene poste in liquidazione volontaria, siano gestite da un liquidatore nominato dall’Autorità di Vigilanza o dall’Autorità giudiziaria”*, in applicazione dell'art. 2545 octiesdecies¹ del codice civile.

1

2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori (3)(4).

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2519, 2545-quaterdecies]

Si evidenzia, infatti, che la procedura di sostituzione dei liquidatori “*non modifica lo stato di liquidazione volontaria in una liquidazione per atto dell’Autorità (art. 2545 septiesdecies c.c.)*” rimanendo sempre in capo all’assemblea la possibilità di revocare lo stato di liquidazione volontaria.

Tuttavia si rileva che nel corso di un’attività di vigilanza è stato accertato, che il liquidatore, nominato ai sensi dell’art. 2545 *octiesdecies*, primo comma del codice civile, “*ha provveduto a svolgere il proprio mandato secondo le procedure previste dalla Legge Fallimentare e non secondo le procedure civilistiche ... e non la convocazione di soci per approvazione del bilancio annuale da presentarsi alla Camera di commercio, vendita secondo procedure non competitive, etc...*”. Viene chiesto, pertanto, l’avviso di questo Ufficio in ordine “*alla normativa di riferimento cui un liquidatore, nominato ai sensi 2545 octiesdecies² del codice civile, deve attenersi*”.

Nel contempo si chiede altresì di conoscere “*secondo quali modalità debba provvedersi al pagamento del liquidatore per l’attività svolta, nel caso in cui, come si ritiene, non debba darsi corso alla liquidazione secondo le procedure della Legge Fallimentare e quindi a carico dell’erario*”.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria, l’autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo (2).

(3) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(4) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell’art. 2545 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 dello stesso Codice.

2 (3) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(4) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell’art. 2545 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 dello stesso Codice.

correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale dell'Organo competente. Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico o alle Associazioni nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Provincia autonome di Trento e Bolzano.

Alle società cooperative si applicano, poi, in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 cod.civ.).

La liquidazione volontaria detta anche ordinaria *“determina sull'attività di impresa un'organizzazione totalmente diversa rispetto allo scopo per il quale la cooperativa si è costituita: l'obiettivo della gestione non è più lo svolgimento dell'attività economica oggetto dell'impresa, bensì quello di predisporre la completa cessazione. Le cause di scioglimento, oltre la perdita del capitale sociale, sono sancite nell'articolo 2545 – duodecies del codice civile, che rimanda all'art.2484:*

- a) decorrenza del termine;*
- b) conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;*
- c) impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;*
- d) deliberazione assembleare;*
- e) altre cause previste da atto costitutivo o statuto.*

Prima dell'avvio del procedimento di liquidazione il semplice verificarsi di una delle cause sopra indicate determina specifici obblighi a carico degli amministratori che devono, pertanto, convocare l'assemblea straordinaria dei soci, affinché deliberi la

nomina dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi il procedimento stesso; la nomina deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese.

La fase liquidatoria della cooperativa non può, in ogni caso, protrarsi nel tempo: l'art. 2545-octiesdecies, infatti, dispone che in caso di irregolarità o eccessivo ritardo della liquidazione l'Autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se già nominati dall'Autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale³".

L'articolo 2490 cod. civ. prevede che i liquidatori debbano redigere il bilancio di liquidazione e presentarlo all'assemblea per l'approvazione, alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio.

La liquidazione può essere revocata in ogni momento, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, purché venga meno o sia eliminata la causa di scioglimento (articolo 2487-ter cod.civ.).

A seguito della revoca della liquidazione, non sussiste più l'obbligo di presentare il bilancio finale di liquidazione.

Dall'esame della normativa sopra riportata, venendo agli specifici quesiti che sono stati posti, risulta evidente la considerazione, come peraltro rilevato da codesto Dipartimento, che le attività del liquidatore, nella liquidazione ordinaria, sono regolate dalle specifiche disposizioni del codice civile (alcune sopra riportate) e non dalla "*legge fallimentare*", come emerso nel corso di un'attività di revisione.

Le disposizioni del codice civile si applicano - come pure osservato dal Richiedente - anche quando l'autorità di vigilanza chieda la sostituzione del liquidatore al tribunale (se già nominato dall'autorità giudiziaria), in presenza di situazioni irregolari o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione medesima, ai sensi del riportato art. 2545-octiesdecies.

La riforma del diritto societario ha, peraltro, ha ampliato l'ambito del potere riconosciuto al liquidatore, prevedendo all'art. 2489 del codice civile che "*Salvo*

³ (cfr. Paola Chistoni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "la liquidazione volontaria di una società cooperativa, in "diritto.it").

diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società".

La liquidazione volontaria è quindi differente da altre ipotesi di liquidazione, quale la liquidazione coatta amministrativa (pure applicata alle società cooperative) che è una procedura concorsuale, determinata dallo stato di insolvenza e disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare, artt. 194 e seguenti) nonché, in parte, da alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali.

Circa, infine, le modalità con cui procedere al pagamento del compenso al liquidatore, si osserva che l'Organismo italiano di contabilità (OIC)⁴, nel dettare i "*Principi contabili- bilanci di liquidazione*", pone detti compensi a carico del Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

La funzione del Fondo è infatti quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi "*costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione*"⁵.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

⁴ L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è nato dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC.

5 C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione

2. Contenuto del Fondo

I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell'Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei Fondi per rischi ed oneri).

Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione compiute prima della data di inizio della liquidazione e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

